



UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DETERMINAZIONE n. 204/2020

OGGETTO:	COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DIRIGENTE - ANNUALITA' 2016-2020.
----------	--

L'anno 2020, il giorno 09 del mese di Dicembre, nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

VISTI gli artt. 26,27,28 e 29 del CCNL del 23.12.1999, l'art. 1 del CCNL del 12.02.2002, l'art. 23 del CCNL del 22.02.2006, l'art. 4 del CCNL del 14.05.2007, gli artt. 16 e 17 CCNL del 22.02.2010 e l'art. 5 CCNL 003.08.2010 - Area Dirigenza comparto Regioni ed Autonomie Locali - i quali disciplinano la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, nonché il relativo finanziamento;

VISTA la legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge, con cui è stato ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa, in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, intervenendo in merito ai ruoli ed alle fasi della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;

RICHIAMATI in materia di contrattazione nazionale e decentrata:

- l'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la facoltà per gli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa; lo stesso comma stabilisce, inoltre, che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010;
- l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che, *a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013 (con ulteriore proroga al 31.12.2014 - è la risultante della proroga per effetto del D.P.R. n. 122/2013), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;*
- l'art.1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n.147 il quale dispone: *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;
- l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) in virtù del quale *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*.

- l'art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione) del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede, tra l'altro, una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e "... *A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche ....., non può superare il corrispondente ammontare determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità da valutarsi, nell'ambito della normativa vigente, in sede di atto di indirizzo e successiva contrattazione. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 è abrogato*";

#### PRESO ATTO

- del parere della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011, in virtù del quale è stato precisato che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che, pertanto, potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli Enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che, pertanto, devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78", oltre, per giurisprudenza consolidata, alle "spettanze" dalle economie derivanti da piani triennali e annuali di razionalizzazione dei costi;
- che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere, in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che, in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;

RICHIAMATI espressamente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Area Dirigenziale - Regioni e Autonomie Locali - sottoscritti a far data dal 23.12.1999;

PRESO ATTO che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D. Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

#### DATO ATTO

- che, con determinazione n. 379 del 01/07/2015 dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" si è proceduto alla ricognizione e rideterminazione dei fondi della dirigenza dall'anno 2004 al 2011 e alla costituzione per gli anni dal 2012 al 2015;
- che occorre procedere alla determinazione del fondo per gli anni dal 2016 al 2020;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'A.U. p.t. n. 82 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022;

VISTA la delibera di Giunta Regionale di Basilicata n. 87 del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 23, adottata in data 01.04.2020 con la quale è stato conferito gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, per gli anni 2016-2020, relativamente al personale dirigente dell'Azienda, come da prospetto allegato al presente atto (Allegato A), per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che i fondi, come sopra costituiti, risultano essere quantificati nei limiti previsti dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti e non comportano alcuna maggiore spesa sugli esercizi pregressi;
4. di attestare che i fondi relativi alle annualità 2016-2020 trovano integrale copertura nei corrispondenti stanziamenti di bilancio.

La presente determinazione, costituita da n. 6 facciate, oltre l'allegato, diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE  
Avv. Vincenzo PIGNATELLI

F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DIRIGENTE - ANNUALITA' 2016-2020.

L'ESTENSORE DELL'ATTO: (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to: Vincenzo Pignatelli

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)  
F.to: Vincenzo Pignatelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"  
IL DIRIGENTE  
avv. Vincenzo PIGNATELLI

Data 09.12.2020

F.to: Vincenzo Pignatelli

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE  
ing. Pierluigi ARCIERI

Data \_\_\_\_\_

F.to: Pierluigi Arcieri